

COMUNE DI BARI SARDO

PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Art. 1 Disciplina del servizio

Il Servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione dell'art. 93 ed in conformità all'uso di cui ai commi 4 e 5, lett. b) dell'art. 82 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, modificato dall'art. 41 del D. Lgs. 10.09.1993, n. 360, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dal D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- b) dal Regolamento CEE 69, 1463-70, 514 e 515-72, 1787-73, 2827 e 2828-77;
- c) dal D.M. 18 Aprile 1977;
- d) dagli articoli 86 e 121 del T.U. di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931, n. 773, nonché dall'art. 158 del Regolamento di esecuzione 6 Maggio 1940, n. 635;
- e) dal D.P.R. 19 Giugno 1979, n. 348;
- f) dalla deliberazione della Giunta Regionale con la quale è stato approvato il Regolamento tipo regionale;
- g) dalle disposizioni del presente Regolamento, conforme allo schema tipo regionale, e adeguato alla normativa sull'ordinamento delle autonomie locali (legge 142/1990) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 in data 11.04.1997.

Art. 2 Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al Servizio

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al Servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 Aprile 1977, viene fissato, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
- la distanza dal Comune dal capoluogo di provincia e dalle più vicine stazioni ferroviarie e marittime, nonché dalla più vicina aerostazione;
- l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente con autoveicoli di noleggio di altri Comuni, oppure mediante autoveicoli di linea, autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base alle norme del nuovo Codice della Strada, art. 82, 6° comma, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Art. 3 Licenza comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, di apposita licenza comunale che viene rilasciata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

Il comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le autorizzazioni stesse durano sino alla normale scadenza.

Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità. La licenza può essere rilasciata a Ditte individuali o a Società che abbiano come scopo sociale il trasporto di persone.

Art. 4 Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada

Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel Decreto del Ministro dei Trasporti 20 Dicembre 1991, n. 448.

Art. 5 Domanda per esercitare il servizio

L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio autoveicoli con conducente è rilasciata dalla Giunta Comunale, attraverso bando di concorso pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che possono gestire in forma singola o associata. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il titolare della ditta o il legale rappresentante della società interessati al rilascio dell'autorizzazione, devono presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco specificando il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intendono adibire al Servizio di e l'ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.

La domanda della Ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di residenza nel Comune;
- d) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- e) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
- f) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;
- g) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;

La domanda presentata da Società o Cooperative deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente;
- c) Statuto e atto costitutivo (per le cooperative);
- d) Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio (per le sole cooperative);
- e) B.U.S.C. - Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (per le sole Cooperative);
- f) Elenco soci (per le sole Cooperative);
- g) Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) delle persone abilitate alla guida degli autoveicoli;
- h) certificato di disciplina finanziaria;
- i) certificazione medica attestante che le persone fisiche adibite alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio delle attività.

Art. 6 Titoli preferenziali

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio:

- 1) Essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;

- b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) l'organizzazione aziendale;
- 2) essere residenti nel Comune da almeno sei mesi la data di indizione del Bando.

In caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e fissa il punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria. I titoli preferenziali ed il punteggio loro attribuito vanno specificati nel Bando di concorso dalla Giunta Comunale.

Art. 6 bis

E' attribuito il seguente punteggio ai titoli preferenziali stabiliti dall'art. 6.:

1) PROFESSIONALITA'

Punteggio massimo attribuibile sino a 12 punti, così distinto:

a) documentazione anzianità di presenza operativa nel settore fino a punti 3,

- da meno di cinque anni punti 1

- da oltre cinque anni punti 3

b) continuità, regolarità, ed efficienza dei servizi svolti punteggio massimo attribuibile, punti 3:

- continuità punti 1

- regolarità punti 1

- efficienza punti 1

c) organizzazione aziendale fino a punti 6

* n. persone adibite alla guida degli autoveicoli:

- se superiore a 1 e fino a 2 punti 1

- se superiore a 2 punti 2

* n. autoveicoli posseduti:

- superiore a 1 e fino a 2 autoveicoli sino a 9 posti punti 1

- 3 o più autoveicoli fino a 9 posti a sedere punti 2

- n. 1 autoveicolo con capacità superiore a 9 posti punti 1

- n. 2 o più autoveicoli con capacità superiore a 9 posti punti 2

2) PROFESSIONALITA'

Fino a 13 punti

Residenza continuata da meno di 1 anno punti 12

Residenza continuata da più di un anno punti 13

In caso di parità di titoli ha la precedenza l'aspirante più anziano (età).

Tali requisiti preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda.

Art. 6 bis

E' attribuito il seguente punteggio ai titoli preferenziali stabiliti dall'art. 6.:

1) PROFESSIONALITA'

Punteggio massimo attribuibile sino a 12 punti, così distinto:

a) documentazione anzianità di presenza operativa nel settore fino a punti 3,

- da meno di cinque anni punti 1

- da oltre cinque anni punti 3

b) continuità, regolarità, ed efficienza dei servizi svolti punteggio massimo attribuibile, punti 3:

- continuità punti 1

- regolarità punti 1

- efficienza punti 1

c) organizzazione aziendale fino a punti 6

- * n. persone adibite alla guida degli autoveicoli:
 - se superiore a 1 e fino a 2 punti 1
 - se superiore a 2 punti 2
- * n. autoveicoli posseduti:
 - superiore a 1 e fino a 2 autoveicoli sino a 9 posti punti 1
 - 3 o più autoveicoli fino a 9 posti a sedere punti 2
 - n. 1 autoveicolo con capacità superiore a 9 posti punti 1
 - n. 2 o più autoveicoli con capacità superiore a 9 posti punti 2

2) PROFESSIONALITA'

Fino a 4 punti

Residenza continuata da meno di 1 anno punti 2

Residenza continuata da più di un anno punti 4

In caso di parità di titoli ha la precedenza l'aspirante più anziano(età).

Tali requisiti preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda.

Art. 7 Cause di impedimento al rilascio della licenza

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 8 Assegnazione della licenza comunale di esercizio

Per esercitare il Servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dalla Giunta Comunale, sulla base della graduatoria predisposta secondo il precedente articolo 6, sentito il parere delle organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

La licenza Comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la deliberazione della Giunta Comunale di cui al primo comma, sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 del D.M. 18 Aprile 1977) dell'autoveicolo immatricolare per il servizio.

Art. 9 Durata licenza

La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 13-14 e 15.

Art. 10 Gestione del Servizio - Trasferimento della licenza

Il Servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso della Giunta Comunale, la quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

La licenza comunale non può essere comunque trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporre entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 1.

Art. 11 Inizio del Servizio

L'assegnatario della licenza di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

L'assegnatario della licenza di cui al comma 1 potrà esercitare anche nel caso che l'autoveicolo da adibire al servizio sia di fabbricazione superiore a tre anni, qualora lo stesso sia ritenuto idoneo, dalla Commissione di cui all'art. 17 del presente Regolamento ed abbia superato le verifiche annuali da parte degli uffici a ciò preposti.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.

Art. 12 Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite

Salvo quanto disposto dall'art. 82, comma 6, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

Per infrazioni al presente divieto l'Autorità Comunale può disporre la revoca della licenza comunale di esercizio.

Art. 13 Sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Art. 14 Revoca della licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

- d) quando l'autoveicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ed itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla constatazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità Comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.